



Prot. n. 1492/D

Treviso, 5 settembre 2015

OGGETTO: Bozza D. M. di definizione dei criteri per la mobilità del personale e DPCM 26 giugno 2015 di definizione delle tabelle di equiparazione

Al Segretario Generale

Al Capo di Gabinetto

Ai Dirigenti

Ai Titolari di posizione organizzativa

Alla RSU

SEDE

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 settembre, ha autorizzato il Ministro Maria Anna Madia a dare corso alla definizione dei criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarati in sovrannumero, della Croce Rossa italiana, nonché dei Corpi e Servizi di Polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, adempimento previsto dalla legge n. 190 del 2014, in considerazione della mancata acquisizione dell'intesa in Conferenza unificata prevista dalla legge sul trasferimento in mobilità del personale delle province nelle Asl.

Lo schema definitivo di decreto ministeriale, che si allega, sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prevista registrazione e sarà quindi pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Si allega infine il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, recante: "Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale", adottato ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, già registrato dalla Corte dei Conti e di prossima pubblicazione.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
avv. Carlo Rapicavoli



Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'articolo 30, comma 2, che demanda a un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la possibilità di fissare criteri per realizzare i processi di mobilità;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 421 a 428 e comma 530, e, in particolare, il comma 423, che prevede l'adozione di piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di area vasta in conseguenza dei quali definire procedure di mobilità del personale interessato, previa definizione di criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65;

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 e, in particolare, gli articoli 21 e 33;

VISTI gli articoli 29-bis e 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, ed in particolare l'articolo 2259-ter;

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;

VISTO l'articolo 1, comma 94, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.";

VISTO l'Accordo, sottoscritto in attuazione dell'articolo 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014, sancito in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, repertorio atti n. 106/CU;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 92, della legge n. 56 del 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2014, n. 263;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2014 di definizione dei criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 2015, n. 78;

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e in particolare l'articolo 1, comma 5, e l'articolo 7, comma 2-bis;

VISTA la circolare del 29 gennaio 2015, n. 1 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 2015, n. 62;

VISTO gli articoli 4, comma 2, 5 e 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 recante "Disposizioni urgenti in materia di Enti territoriali, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

VISTO l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83.

RITENUTO necessario definire i criteri per lo svolgimento delle procedure di mobilità del personale di cui all'articolo 1, comma 423, della legge n. 190 del 2014;

SENTITO l'Osservatorio nazionale di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56;

SENTITE le confederazioni sindacali rappresentative in data 14 luglio 2015;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 30 luglio 2015;



Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2014 recante Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità riservate, ai sensi dell'articolo 1, commi 423, 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero (di seguito: "*dipendenti in soprannumero*"), ai sensi dei commi 421 e 422 del medesimo articolo. Fissa, altresì, le modalità e le procedure per il transito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*quater*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia provinciale, di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, che è dichiarato soprannumerario (di seguito "*personale di polizia provinciale*"), ai sensi del comma 1-*bis*, del citato articolo 5, nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale. Al personale di polizia provinciale che non è ricollocato ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2015 si applicano le procedure ed i criteri di mobilità specificamente previsti dal presente decreto.
2. Il presente decreto disciplina altresì, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, i criteri per lo svolgimento delle procedure di mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato della Croce rossa italiana di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (di seguito: "*dipendenti CRI*").
3. Il presente decreto non si applica al personale soprannumerario destinato allo svolgimento di funzioni connesse con il mercato del lavoro e con le politiche attive del lavoro, a cui si applica l'articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2015, né al personale che sarà collocato a riposo entro il 31 dicembre 2016, fermo restando l'obbligo di inserire entrambe le categorie di personale nel Portale "Mobilità.gov", disponibile all'indirizzo <http://www.mobilita.gov.it/> (di seguito "*PMG*"), in coerenza con la rideterminazione della spesa della dotazione organica delle città metropolitane e delle province.
4. I criteri e le procedure del presente decreto non si applicano al personale ricollocato ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
5. Nel presente decreto, i riferimenti ai commi 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428 e 429 sono da intendersi come relativi ai corrispondenti commi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Art. 2

(Inquadramento del personale delle Province in posizione di comando o distacco)

1. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 acquisiscono il consenso all'immissione nei propri ruoli del personale delle Province che, alla data prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, si trovava presso le stesse in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati.
2. L'inquadramento del personale che ha fornito il consenso ai sensi del comma 1 è disposto nell'amministrazione dove il medesimo presta servizio a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa, anche in deroga, per le amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 1, alle facoltà di assumere. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per inquadrare tutto il personale che ha fornito il consenso, le amministrazioni applicano i criteri di cui all'articolo 7. L'inquadramento è comunicato alle province di provenienza del relativo personale entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.
3. Per le amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 1, gli inquadramenti di cui al presente articolo effettuati in deroga alle facoltà di assumere non concorrono ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 424.

Art. 3

(Riordino delle funzioni da parte delle regioni)

1. Le regioni che, entro il termine ultimo previsto dall'articolo 7, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015 per dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e Regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, hanno disciplinato il riordino delle funzioni ai sensi della legge n. 56 del 2014 ed hanno definito, in sede di osservatori regionali, procedure di ricollocazione diretta dei dipendenti in soprannumero addetti alle funzioni non fondamentali, provvedono, entro lo stesso termine, ad adempiere all'obbligo di comunicazione di cui al comma 424 mediante l'inserimento delle relative informazioni nel PMG con le modalità indicate nello stesso Portale.
2. Alle regioni che non procedono con le modalità e nei tempi di cui al comma 1 si applica l'articolo 5.
3. Entro il 31 dicembre 2015, le regioni a statuto speciale che abbiano adeguato i loro ordinamenti in base alle disposizioni dell'articolo 1, comma 145, della legge n. 56 del 2014 ed ai principi dell'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, possono chiedere al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito "il Dipartimento") di avvalersi delle procedure di cui al presente decreto. Il Dipartimento adotta le determinazioni conseguenti per destinare le risorse disponibili per le assunzioni alle relative procedure di mobilità. In caso di mancata richiesta al Dipartimento le regioni a statuto speciale procedono autonomamente.

Art. 4

(Domanda di mobilità)

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, gli enti di area vasta inseriscono nel PMG gli elenchi di cui al comma 422, secondo le modalità indicate nello stesso Portale. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2015, nell'ambito degli elenchi è identificato il personale di polizia provinciale, il quale può esprimere una preferenza a non mantenere



Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

il proprio profilo di cui eventualmente si tiene conto ai fini della ricollocazione. Negli stessi elenchi è, altresì, indicato il personale in posizione di comando con apposita precisazione dell'avvio o meno delle procedure di inquadramento di cui all'articolo 2. Il personale in comando non ricollocato ai sensi dell'articolo 2 può essere ricollocato con le modalità previste per i dipendenti soprannumerari. Gli elenchi sono eventualmente aggiornati, entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1, escludendo dagli stessi il personale di cui all'articolo 3 ove sia stato inserito. In caso di incremento della domanda di mobilità, gli elenchi di cui al presente comma possono essere aggiornati entro il 31 gennaio 2016 e potranno essere utilizzate le eventuali risorse finanziarie residue.

2. Entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1, la Croce rossa italiana inserisce nel PMG, secondo le modalità indicate nello stesso portale, l'elenco del proprio personale interessato, ai sensi del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ai processi di mobilità, distinto per sede di servizio.
3. Gli elenchi inseriti ai sensi dei commi 1 e 2 contengono le informazioni indicate dallo stesso portale, necessarie all'applicazione dei criteri e delle procedure di mobilità di cui al presente decreto. Dopo l'inserimento degli elenchi nel PMG è pubblicato l'elenco anonimo del personale da ricollocare, aggregato per categorie di inquadramento e profili professionali, anche per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3.
4. Nel caso in cui gli enti di area vasta non adempiono, nei tempi previsti, alle previsioni del presente articolo, il personale dipendente a tempo indeterminato dai medesimi enti può avanzare istanza di mobilità secondo le previsioni dell'articolo 6 ed essere ricollocato con i criteri del presente decreto.

Art. 5

(Offerta di mobilità)

1. Dopo l'inserimento degli elenchi di cui all'articolo 4 ed entro i trenta giorni successivi al termine di cui all'articolo 3, comma 1, le regioni e gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, esclusi gli enti di area vasta, inseriscono nel PMG, con le modalità ivi indicate, i posti disponibili in base alle proprie facoltà di assumere, distinti per funzioni e per aree funzionali e categorie di inquadramento, nonché i posti disponibili, anche in deroga alle proprie facoltà di assumere, purché siano garantiti il rispetto del patto di stabilità interno negli esercizi 2015 e 2016 e la sostenibilità di bilancio, nei ruoli della polizia municipale degli enti locali, riservati al personale di polizia provinciale, per gli anni 2015 e 2016. Entro il 31 gennaio 2016 provvedono all'aggiornamento dei posti disponibili per l'anno 2016. L'inserimento costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 424.
2. Dopo l'inserimento degli elenchi di cui all'articolo 4 ed entro trenta giorni successivi al termine indicato nell'articolo 3, comma 1, le amministrazioni di cui al comma 425 inseriscono nel PMG, con le modalità indicate nello stesso Portale, i posti disponibili, distinti per funzioni e per aree funzionali e categorie di inquadramento, corrispondenti, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente. Entro il 31 gennaio 2016 provvedono all'aggiornamento dei posti disponibili per l'anno 2016. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, indica, altresì, un numero di posti corrispondente ad un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83.
3. Le amministrazioni, ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, individuano i posti disponibili, nell'ambito delle dotazioni organiche, tenendo conto, in relazione al loro fabbisogno, delle funzioni riordinate,



Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

delle aree funzionali e delle categorie di inquadramento dei dipendenti in soprannumero. In aggiunta ai posti disponibili nei limiti delle facoltà di assunzione, gli enti locali individuano altresì i posti disponibili nei ruoli della polizia municipale, in deroga alle facoltà di assumere ai sensi del comma 1. Le amministrazioni di cui al comma 425 individuano i posti disponibili, nell'ambito delle dotazioni organiche, tenendo conto, in relazione al loro fabbisogno, delle aree funzionali e delle categorie di inquadramento dei dipendenti CRI. Ai fini dell'individuazione dei posti si tiene conto del personale interessato già in posizione di comando.

4. Entro sessanta giorni successivi al termine di cui all'articolo 3, comma 1,, il Dipartimento rende pubblici sul PMG i posti disponibili presso le regioni e gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, e quelli disponibili presso le amministrazioni di cui al comma 425, per gli anni 2015 e 2016. Entro il 31 marzo 2016 provvede all'aggiornamento per l'anno 2016. I posti sono distinti per funzione e per area funzionale e categoria di inquadramento e sono riferiti a ciascuna regione e suddivisi per ambito provinciale/metropolitano. Entro lo stesso termine del primo periodo del presente comma è pubblicato l'elenco nominativo del personale interessato alle procedure di cui all'articolo 6.
5. In caso di non completa ricollocazione del personale sulla base dell'offerta di mobilità che le amministrazioni hanno definito in relazione ai loro fabbisogni, come previsto dal comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica definisce ed avvia una nuova procedura di mobilità che tiene conto dei posti dichiarati disponibili ai sensi dei commi 1 e 2, secondo il presente decreto.
6. Le assunzioni previste dalla normativa vigente sono consentite alle amministrazioni destinatarie del presente decreto esclusivamente a completamento delle procedure di cui al presente decreto.

Art. 6

(Preferenze di assegnazione)

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 5, comma 4, i dipendenti in soprannumero, compreso il personale di polizia provinciale, e i dipendenti CRI esprimono le preferenze di assegnazione in relazione all'offerta di mobilità, compilando il modulo disponibile sul PMG. Nel caso previsto dall'articolo 4, comma 4, nel PMG sono attivate apposite funzioni al fine di consentire la presentazione delle istanze al personale interessato.
2. I dipendenti di cui al comma 1 esprimono l'ordine delle loro preferenze tra i posti disponibili in relazione alla funzione svolta, all'area funzionale e alla categoria di inquadramento. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 192 del 2014, i dipendenti CRI possono indicare soltanto posti disponibili presso le amministrazioni di cui al comma 425. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2015 il personale di polizia provinciale, se esprime la preferenza a non mantenere il profilo, indica in via prioritaria i posti disponibili negli enti locali per la corrispondente qualifica e funzione e in subordine procede con l'indicazione come i dipendenti in soprannumero. Qualora esprima la preferenza per non mantenere il profilo inverte l'ordine di priorità descritto.
3. I dipendenti possono esprimere preferenze, oltre che per i posti disponibili presso le amministrazioni aventi sede nel proprio ambito provinciale o metropolitano, anche per quelle aventi sede nel Comune capoluogo della relativa regione, nonché nell'ambito territoriale di Roma Capitale. L'assegnazione tiene conto dei criteri di cui agli articoli 7 e 8.
4. Al personale che non esprime preferenze di assegnazione entro il termine e con le modalità di cui al presente articolo si applica l'articolo 9, comma 1, ultimo periodo.



Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Art. 7

(Criteri generali di mobilità)

1. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di mobilità, i posti disponibili sono assegnati ai dipendenti in soprannumero, al personale di polizia provinciale e ai dipendenti CRI secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a) assegnazione del personale in comando o fuori ruolo o analoghi istituti nei ruoli dell'amministrazione presso cui i medesimi prestano servizio anche da data successiva rispetto a quella prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015;
 - b) assegnazione del personale di polizia provinciale agli enti locali, con funzioni di polizia locale nel limite dei posti disponibili. Per il restante personale di polizia provinciale la ricollocazione avviene secondo i criteri previsti per i dipendenti in soprannumero tenuto conto della preferenza espressa in merito al mantenimento o meno del profilo di inquadramento;
 - c) assegnazione agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della legge n. 147 del 2013, del personale che alla data del 1° gennaio 2015 svolgeva le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nei limiti delle risorse destinate;
 - d) assegnazione dei dipendenti in soprannumero, ai sensi del comma 423, alle regioni e agli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, rispettando l'area funzionale, la categoria di inquadramento e la corrispondenza del personale alle funzioni svolte, in relazione al riordino delle funzioni medesime, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della normativa vigente, con conseguente prioritaria assegnazione del personale, che alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 era addetto alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta, alle regioni ed agli enti locali titolari delle stesse funzioni;
 - e) assegnazione dei dipendenti in soprannumero e dei dipendenti CRI alle amministrazioni di cui al comma 425, con priorità per il Ministero della giustizia ai sensi del comma 530, rispettando l'area funzionale, la categoria di inquadramento e, per i dipendenti in soprannumero, la corrispondenza del personale alle funzioni svolte. Il contingente di 2.000 unità di personale amministrativo indicato dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, è riservato al personale proveniente dagli enti di area vasta.

Art. 8

(Criteri individuali di mobilità)

1. Sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 4 e in relazione alle preferenze espresse ai sensi dell'articolo 6, il Dipartimento, al fine dell'assegnazione dei posti, in presenza di soggetti che abbiano indicato la stessa amministrazione e sede di lavoro, applica i seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a) precedenza, per i posti nelle sedi di lavoro collocate nell'ambito territoriale della città metropolitana di Roma capitale, ai dipendenti della Città metropolitana di Roma capitale e per i posti nelle sedi di lavoro collocate nei Comuni capoluoghi di regione, ai dipendenti delle relative province o città metropolitane;
 - b) precedenza ai dipendenti riconosciuti titolari dei benefici di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;



Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

- c) precedenza ai dipendenti riconosciuti titolari dei benefici di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, a condizione che il domicilio della persona da assistere sia situato nella medesima provincia o città metropolitana;
 - d) precedenza ai dipendenti con figli fino a tre anni di età.
2. A parità o in assenza delle condizioni di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri di precedenza, secondo i punteggi stabiliti nella tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto:
- a) la situazione di famiglia, privilegiando i lavoratori che abbiano il maggior numero di familiari e quelli unici titolari di reddito familiare;
 - b) l'età anagrafica.
3. I requisiti e le condizioni di cui al presente articolo devono essere posseduti alla scadenza del termine per l'espressione delle preferenze di assegnazione.

Art. 9

(Procedure di mobilità)

1. In applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera *b*), entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'espressione delle preferenze di cui all'articolo 6, il Dipartimento procede all'assegnazione ai comuni del personale di polizia provinciale. A tal fine, il Dipartimento assegna i posti preliminarmente ai dipendenti che hanno espresso le preferenze, ai sensi dell'articolo 6, per i relativi posti. Se più dipendenti hanno indicato lo stesso posto, i relativi posti sono assegnati applicando i criteri di cui all'articolo 8. Per i dipendenti che rimangono non collocati, il Dipartimento procede unilateralmente all'assegnazione, tenendo conto della vacanza di organico delle amministrazioni di destinazione, fermo restando l'ambito provinciale/metropolitano o, in subordine, l'ambito regionale.
2. In applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera *c*), nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, il Dipartimento procede all'assegnazione agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del personale che alla data del 1° gennaio 2015 svolgeva le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
3. In applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera *d*), entro lo stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, il Dipartimento procede all'assegnazione prioritaria dei dipendenti in soprannumero alle regioni e agli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
4. Dopo che, per ciascuna provincia, sono stati assegnati tutti i posti disponibili nelle regioni e negli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Dipartimento procede all'assegnazione dei posti disponibili presso le amministrazioni di cui al comma 425, includendo anche i dipendenti CRI, con le stesse modalità di cui al comma 1.
5. I dipendenti assegnatari dei posti ai sensi del presente articolo prendono servizio nell'amministrazione di destinazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle assegnazioni.

Art. 10

(Criteri di inquadramento)

1. Le regioni, gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, e le amministrazioni di cui al comma 425 operano, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del



Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

personale appartenente allo stesso o a diverso comparto di contrattazione collettiva ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. I dipendenti in soprannumero, trasferiti alle regioni e agli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in esito alle procedure di mobilità disciplinate dal presente decreto, mantengono la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata. Al solo fine di determinare l'ammontare delle risorse destinate alla contrattazione integrativa le corrispondenti risorse destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale, a valere sul risorse relative alle assunzioni. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014.
3. I dipendenti in soprannumero, trasferiti alle amministrazioni di cui al comma 425 in esito alle procedure di mobilità disciplinate dal presente decreto, mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole - limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro - corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
4. Ai dipendenti CRI, trasferiti in esito alle procedure di mobilità disciplinate dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .

Art. 11

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto non si applica alle procedure di mobilità volontaria avviate dalle amministrazioni pubbliche anteriormente al 1° gennaio 2015. Sono, altresì, escluse dalla disciplina del presente decreto le procedure di mobilità volontaria avviate anche successivamente alla predetta data del 1° gennaio 2015, purché riservate in via prioritaria al personale degli enti di area vasta o al personale della CRI. Le procedure di mobilità di cui al presente comma non devono incidere sulle risorse previste dal regime delle assunzioni per gli anni 2015 e 2016 e comunque devono essere concluse entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Sono fatte salve le procedure di mobilità avviate dal Ministero della giustizia a valere sul fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 aprile 2001, n. 165.
2. I prefetti preposti agli Uffici territoriali di governo vigilano sul corretto svolgimento degli adempimenti di cui al presente decreto da parte degli enti locali, adottando, ove necessario, gli atti di competenza finalizzati a definire la domanda e l'offerta di mobilità in stretta collaborazione con il



Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Dipartimento. Gli stessi prefetti vigilano altresì sul rispetto del divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato previsto, a pena di nullità, dal comma 424 e dal comma 425.

3. A conclusione delle procedure di cui al presente decreto si procederà, in presenza di unità di personale degli enti di area vasta da ricollocare, all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.
4. Le disposizioni del presente decreto che fanno riferimento agli enti del SSN si applicano ai medesimi enti salvo che le Regioni determinino diversamente in sede di riordino di cui all'articolo 3.
5. Per l'anno 2016 si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, in merito all'avvio di processi di trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche del personale civile del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

TABELLA A

Sistema di punteggio per la formazione delle graduatorie ai fini della ricollocazione sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, legge 22 dicembre 2014, n. 190.

CRITERIO DELLA MAGGIORE INCIDENZA DEI CARICHI DI FAMIGLIA	PUNTEGGIO
Dipendente con 5 persone e più a carico ai fini fiscali	4
Dipendente con 4 persone a carico ai fini fiscali	3
Dipendente con 3 persone a carico ai fini fiscali	2,5
Dipendente con 2 persone a carico ai fini fiscali	2
Dipendente con 1 persona a carico ai fini fiscali	1,5
Dipendente con nessuna persona a carico ai fini fiscali	0
Se il reddito del dipendente è l'unico all'interno del nucleo familiare, il punteggio è aumentato di 1,5 punti nelle prime due ipotesi e di 1 punto nelle seguenti due. L'esistenza del coniuge non a carico equivale a una persona a carico a fini fiscali.	
CRITERIO DELL'ETÀ ANAGRAFICA	PUNTEGGIO
Dipendente con età inferiore ai 25 anni	0
Dipendente con età superiore o uguale ai 25 anni e inferiore o uguale ai 45	1
Dipendente con età superiore ai 45 anni e inferiore o uguale a 60 anni	2
Dipendente con età superiore ai 60 anni	1

A parità di punteggio e di situazione di precedenza l'ordine è dato dalla minore età



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali per definire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale;

VISTO l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede che il decreto di cui all'articolo 29-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 è adottato, secondo la procedura ivi indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto e che, decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista è adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo 29-bis;

VISTO l'articolo 30 del predetto d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 che disciplina la "*mobilità volontaria*" che consente alle amministrazioni pubbliche di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001 appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza;

VISTO, altresì, il comma 2 del medesimo articolo 30 del predetto d.lgs. n. 165 del 2001 secondo cui, nell'ambito dei rapporti di lavoro dell'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del medesimo comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, configurandosi la predetta fattispecie come "*mobilità obbligatoria*" tra amministrazioni;

VISTO lo stesso comma 2 del medesimo articolo 30 del predetto d.lgs. n. 165 del 2001 secondo cui con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche, mediante "*mobilità funzionale*" con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico;

VISTO il comma 2.3 del medesimo articolo 30 del predetto d.lgs. n. 165 del 2001, che al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

presso le pubbliche amministrazioni, e ha previsto che i criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2014, recante: *"Definizione dei criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*, e, in particolare, l'articolo 1, nella parte in cui definisce le fattispecie sopra indicate della *"mobilità volontaria"*, della *"mobilità obbligatoria"* tra amministrazioni e della *"mobilità funzionale"*;

VISTI i commi 2-bis e 2-quinquies del predetto articolo 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui stabiliscono che il passaggio in altra amministrazione del dipendente è disposto nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza e che, salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione;

VISTI gli articoli 33, 34 e 34-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 in materia di eccedenze, mobilità collettiva e gestione del personale in disponibilità;

RITENUTO che le tabelle previste dall'articolo 29-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 possano agevolare la mobilità volontaria, quella obbligatoria e quella funzionale, nonché l'attuazione dei processi in atto di riordino di enti ed amministrazioni pubbliche e garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico;

RITENUTO che l'articolo 29-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nel prevedere quale contenuto del decreto la definizione di *"una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione"*, non consente di innovare, modificare o integrare gli ordinamenti professionali dei Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

RITENUTO che la *"tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione"*, in attuazione dell'articolo 29-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, rappresenta uno strumento di corrispondenza tra livelli economici di inquadramento, utilizzando, tra gli altri criteri di armonizzazione, anche l'importo del trattamento tabellare stabilito per il personale non dirigenziale dai contratti collettivi relativi al biennio economico 2008-2009, e consente di favorire i predetti processi di mobilità intercompartimentale;

RILEVATO che per individuare la corrispondenza dei livelli economici previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale è necessario stabilire, in termini generali e preventivi, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione;

CONSIDERATO che per definire l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione occorre confrontare gli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti nazionali tenendo





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie;

CONSIDERATO che l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione, definita astrattamente dalle tabelle di corrispondenza dei livelli economici allegate al presente decreto, deve essere comunque accertata dall'amministrazione all'atto dell'inquadramento in relazione alla fattispecie concreta sulla base dei rispettivi ordinamenti professionali, nonché dei criteri definiti dal presente decreto;

RITENUTO che le determinazioni per l'effettiva posizione di inquadramento giuridico del dipendente trasferito in mobilità intercompartimentale devono tenere conto anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e di destinazione, fermo restando il rispetto dei criteri per l'individuazione del livello economico di inquadramento;

STABILITO che la corrispondenza tra i livelli economici relativi ai diversi comparti di contrattazione sia individuata anche sulla base del criterio della prossimità degli importi del trattamento tabellare del comparto di provenienza;

PRECISATO che la fascia economica derivante da progressione economica nel profilo di appartenenza non può dare luogo all'accesso a profili professionali con superiore contenuto professionale;

RILEVATO altresì che le corrispondenze stabilite dal presente decreto non modificano la disciplina prevista per l'inquadramento in posizioni professionali il cui accesso è riservato al pubblico concorso ovvero escluso tramite procedure di mobilità intercompartimentale;

VISTO l'articolo 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, comma 1-*bis*, nella parte in cui stabilisce che i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali e che le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito;

VISTO il CCNQ dell'11 febbraio 2007 per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009;

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionale di lavoro del personale non dirigente dei comparti di contrattazione collettiva e i vigenti ordinamenti professionali del personale non dirigente, tenuto conto dell'orario di lavoro settimanale pari a 36 ore;

VISTO l'articolo 40, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, così come sostituito dall'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui prevede la stipula di appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per definire fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza;

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale non dirigenziale dei comparti dei ministeri, delle agenzie fiscali, della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli enti pubblici non economici, compresi quelli di cui all'articolo 70 del d.lgs. n. 165 del 2001, delle regioni e degli enti





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

locali, del servizio sanitario nazionale, dell'università, delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, del personale della scuola, ed in particolare la disciplina dell'ordinamento professionale e del tabellare;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai segretari comunali e provinciali, quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 maggio 2001, e, in particolare, l'articolo 32, che prevede le corrispondenze professionali in caso di mobilità;

RITENUTO che il presente decreto tiene conto dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro con la conseguenza che in caso di rinnovo occorrerà procedere all'eventuale aggiornamento dello stesso;

RITENUTO di non declinare nei quadri di corrispondenza del presente decreto le posizioni stipendiali del personale docente e non docente appartenente al comparto scuola e al comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, in quanto definite per fasce di anzianità;

RITENUTO opportuno, in ragione della specificità dell'ordinamento professionale, escludere dai quadri di corrispondenza del presente decreto i professionisti disciplinati nell'ordinamento professionale di alcuni contratti collettivi, nonché i profili professionali di ricercatore e tecnologo, fermi restando la disciplina vigente in materia di mobilità e, ove compatibili, i criteri del presente decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con cui l'Onorevole Dottoressa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014, con cui al Ministro senza portafoglio Onorevole Dottoressa Maria Anna Madia è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 recante "Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio Onorevole Dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione";

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata nella seduta del 7 maggio 2015;

SENTITE in data 2 aprile 2015 le confederazioni sindacali rappresentative;

SU PROPOSTA del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze;

D E C R E T A

Articolo 1
(Finalità e oggetto)

1. Le tabelle del presente decreto hanno la finalità di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e individuano la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

pubblica. Restano fermi i criteri per la comparazione dei livelli di inquadramento tra aree o categorie derivanti dai rispettivi ordinamenti professionali e dal presente decreto.

2. Le tabelle di corrispondenza di cui agli allegati da 1 a 10, che fanno parte integrante del presente decreto, non hanno valore innovativo, integrativo o modificativo degli ordinamenti professionali vigenti.
3. Le allegate tabelle da 1 a 8 (Tab. 1 – Ministeri, Tab. 2 – Agenzie fiscali, Tab. 3 – Presidenza del Consiglio dei ministri, Tab. 4 – Enti pubblici non economici, Tab. 5 – Regioni ed enti locali, Tab. 6 – Servizio sanitario nazionale, Tab. 7 – Università, Tab. 8 – Istituzioni ed enti di ricerca) definiscono le corrispondenze dei livelli economici del personale del comparto indicato nella prima colonna con gli altri comparti di contrattazione indicati nelle successive colonne sulla base del criterio di cui all'articolo 2, comma 3. I livelli economici del personale degli enti di ricerca di cui alla Tab. 8 si intendono riferiti anche al personale dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.). Lo stesso criterio vale per le colonne finali titolate "Ricerca" delle Tab. da 1 a 7.
4. La Tab. 9 definisce la corrispondenza del personale docente e non docente del comparto Scuola e AFAM rispetto al comparto Ministeri e si integra, per gli altri comparti, con la Tab. 1. Per la Tab. 9 non sono declinate le posizioni stipendiali del personale docente e non docente appartenente ai relativi comparti.
5. Il segretario comunale collocato nella fascia professionale C viene equiparato alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione con inquadramento nella fascia economica secondo i criteri del presente decreto.
6. La Tab. 10 definisce la corrispondenza del personale Unioncamere, Cnel ed Enac rispetto al comparto Ministeri e si integra, per gli altri comparti, con la Tab. 1.

Articolo 2

(Criteri di inquadramento)

1. Le amministrazioni pubbliche operano, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite. La fascia economica derivante da progressione economica nel profilo di appartenenza non può comunque dare luogo all'accesso a profili professionali con superiore contenuto professionale per i quali è previsto un più elevato livello di inquadramento giuridico iniziale.
2. L'individuazione della posizione di inquadramento giuridico del dipendente trasferito in mobilità intercompartimentale deve tenere conto anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e di destinazione.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

3. La corrispondenza tra i livelli economici relativi ai diversi comparti di contrattazione è individuata anche sulla base del criterio della prossimità degli importi del trattamento tabellare del comparto di provenienza secondo le corrispondenze di cui alle tabelle allegate al presente decreto, fermo restando, comunque, il prioritario rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 3

(Trattamento economico e previdenziale)

1. Nel caso di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 si applica il comma 2-*quinquies* del medesimo articolo 30 del d.lgs. n. 165 del 2001.
2. Nei casi di mobilità diversa da quella volontaria, fatta salva l'eventuale disciplina speciale prevista, i dipendenti trasferiti mantengono:
 - a. il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole - limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro - corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria ovvero a valere sulle facoltà assunzionali;
 - b. la facoltà di optare per l'inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza.

Articolo 4

(Efficacia)

1. Il presente decreto è da riferire alla vigente disciplina contrattuale. Le eventuali successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le corrispondenze fra i livelli economici di inquadramento stabilite nei quadri di cui agli allegati da 1 a 10 si applicano alle procedure di mobilità avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
3. Sono fatti salvi sia le disposizioni di carattere speciale sulla materia, sia gli ordinamenti professionali previsti dalla normativa vigente.

Articolo 5

(Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai processi di mobilità che coinvolgono, ove previsti, gli specifici comparti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Roma, 26 GIU. 2015

per

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Maria Anna Madia

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Pier Carlo Padoan

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg.ne - Prev. n. 2105

17 AGO 2015

IL MAGISTRATO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 1722/2015
Roma, 7.7.2015
IL REVISORE
Seofin

IL DIRIGENTE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UOROC.PA

La presente copia fotostatica composta di
n. 14 fogli, è conforme all'originale.
Roma, 2 settembre 2015

IL FUNZIONARIO





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella n. 1

Quadro di corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento del personale appartenente al comparto dei Ministeri e quelli del personale dei comparti delle Agenzie fiscali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli Enti pubblici non economici, delle Regioni e delle Autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, dell'Università e degli Enti di ricerca

Quadro di corrispondenza per i livelli economici dei profili dell'area III							
Ministeri	Agenzie fiscali	FCN	EFNE	Regioni - EELL	SSN	Università	Ricerca
III-F7	III-F6	A-F7	C5	D6	DS6	D7	Funz. IV
III-F6	III-F6	A-F6	C5	D6	D55	D7	Funz. IV
III-F5	III-F5	A-F5	C5	D5	D6	D6	Funz. IV
III-F4	III-F4	A-F4	C4	D4	D4	D4	Funz. IV
III-F3	III-F3	A-F3	C3	D2	D1	D2	Funz. V
III-F2	III-F2	A-F2	C2	D2	D	D1	Funz. V
III-F1	III-F1	A-F1	C1	D1	D	D1	Funz. V

Quadro di corrispondenza per i livelli economici dei profili dell'area II ad accesso iniziale nella fascia retributiva F2							
Ministeri	Agenzie fiscali	FCM	EFNE	Regioni - EELL	SSN	Università	Ricerca
II-F6	II-F6	B-F8	B3	C5	C2	C5	Coll. VI
II-F5	II-F5	B-F7	B3	C4	C1	C5	Coll. VI
II-F4	II-F4	B-F6	B3	C3	C	C4	Coll. VI
II-F3	II-F3	B-F5	B2	C1	C	C2	Coll. VI
II-F2	II-F2	B-F4	B1	C1	C	C1	Coll. VI

Quadro di corrispondenza per i livelli economici dei profili dell'area II ad accesso iniziale nella fascia retributiva F1							
Ministeri	Agenzie fiscali	FCM	EFNE	Regioni - EELL	SSN	Università	Ricerca
II-F6	II-F6	B-F8	B3	B7	B55	B6	Op./Coll. VII
II-F5	II-F5	B-F7	B3	B7	B55	B6	Op./Coll. VII
II-F4	II-F4	B-F6	B3	B7	B54	B6	Op./Coll. VII
II-F3	II-F3	B-F5	B2	B6	B4	B5	Op./Coll. VII
II-F2	II-F2	B-F4	B1	B3	B1	B3	Op. VIII
II-F1	II-F1	B-F3	B1	B1	B	B2	Op. VIII

Quadro di corrispondenza per i livelli economici dei profili dell'area I							
Ministeri	Agenzie fiscali	FCM	EFNE	Regioni - EELL	SSN	Università	Ricerca
I-F3	I-F2	B-F3	A3	A5	A3	B2	Op. VIII
I-F2	I-F2	B-F2	A2	A3	A1	B2	Op. VIII
I-F1	I-F1	B-F1	A1	A1	A	B1	Op. VIII





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella n. 2

Quadro di corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento del personale appartenente al comparto delle Agenzie fiscali e quelli del personale dei comparti dei Ministeri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli Enti pubblici non economici, delle Regioni e delle Autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, dell'Università e degli Enti di ricerca

Quadro di corrispondenza per i livelli economici dei profili dell'area III

Agenzie fiscali	Ministeri	FCM	EPNE	Regioni - EELL	SSN	Università	Ricerca
III-F6	III-F6	A-F6	C5	D6	DS6	D7	Funz. IV
III-F5	III-F5	A-F5	C5	D5	D6	D6	Funz. IV
III-F4	III-F4	A-F4	C4	D4	D4	D4	Funz. IV
III-F3	III-F3	A-F3	C3	D2	D1	D2	Funz. V
III-F2	III-F2	A-F2	C2	D2	D	D1	Funz. V
III-F1	III-F1	A-F1	C1	D1	D	D1	Funz. V

Quadro di corrispondenza per i livelli economici dei profili dall'area II ad accesso iniziale nella fascia retributiva F2

Agenzie fiscali	Ministeri	FCM	EPNE	Regioni - EELL	SSN	Università	Ricerca
II-F6	II-F6	B-F8	B3	C5	C2	C5	Coll. VI
II-F5	II-F5	B-F7	B3	C4	C1	C5	Coll. VI
II-F4	II-F4	B-F6	B3	C3	C	C4	Coll. VI
II-F3	II-F3	B-F5	B2	C1	C	C2	Coll. VI
II-F2	II-F2	B-F4	B1	C1	C	C1	Coll. VI

Quadro di corrispondenza per i livelli economici dei profili dall'area II ad accesso iniziale nella fascia retributiva F1

Agenzie fiscali	Ministeri	FCM	EPNE	Regioni - EELL	SSN	Università	Ricerca
II-F6	II-F6	B-F8	B3	B7	BSS	B6	Op./Coll. VII
II-F5	II-F5	B-F7	B3	B7	BSS	B6	Op./Coll. VII
II-F4	II-F4	B-F6	B3	B7	BS4	B6	Op./Coll. VII
II-F3	II-F3	B-F5	B2	B6	B4	B5	Op./Coll. VII
II-F2	II-F2	B-F4	B1	B3	B1	B3	Op. VIII
II-F1	II-F1	B-F3	B1	B1	B	B2	Op. VIII

Quadro di corrispondenza per i livelli economici dei profili dell'area I

Agenzie fiscali	Ministeri	FCM	EPNE	Regioni - EELL	SSN	Università	Ricerca
I-F2	I-F2	B-F2	A2	A3	A1	B2	Op. VIII
I-F1	I-F1	B-F1	A1	A1	A	B1	Op. VIII





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella n. 3

Quadro di corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento del personale appartenente al comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri con quelli del personale dei comparti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali, degli Enti pubblici non economici, delle Regioni e delle Autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, dell'Università e degli Enti di ricerca

Quadro di corrispondenza per i livelli economici dei profili della categoria A							
PCM	Ministeri	Agenzie fiscali	EPNE	Regioni - EELL	SSN	Università	Ricerca
A-F9	III-F7	III-F6	C5	D6	DS6	D7	Funz. IV
A-F8	III-F7	III-F6	C5	D6	DS6	D7	Funz. IV
A-F7	III-F7	III-F6	C5	D6	DS6	D7	Funz. IV
A-F6	III-F6	III-F6	C5	D6	DS6	D7	Funz. IV
A-F5	III-F5	III-F5	C5	D5	DS4	D6	Funz. IV
A-F4	III-F4	III-F4	C4	D4	D5	D5	Funz. IV
A-F3	III-F3	III-F3	C3	D3	D2	D3	Funz. V
A-F2	III-F2	III-F2	C2	D2	D	D1	Funz. V
A-F1	III-F1	III-F1	C1	D1	D	D1	Funz. V

Quadro di corrispondenza per i livelli economici dei profili della categoria B ad accesso iniziale F5							
PCM	Ministeri	Agenzie fiscali	EPNE	Regioni - EELL	SSN	Università	Ricerca
B-F8	II-F6	II-F6	B3	C5	C3	C6	Coll. V
B-F7	II-F5	II-F5	B3	C4	C2	C5	Coll. VI
B-F6	II-F4	II-F4	B3	C3	C1	C4	Coll. VI
B-F5	II-F3	II-F3	B2	C1	C	C3	Coll. VI

Quadro di corrispondenza per i livelli economici dei profili della categoria B ad accesso iniziale F3							
PCM	Ministeri	Agenzie fiscali	EPNE	Regioni - EELL	SSN	Università	Ricerca
B-F8	II-F6	II-F6	B3	B7	BS5	B6	Op./Coll. VII
B-F7	II-F5	II-F5	B3	B7	BS5	B6	Op./Coll. VII
B-F6	II-F4	II-F4	B3	B7	BS4	B6	Op./Coll. VII
B-F5	II-F3	II-F3	B2	B7	B4	B5	Op./Coll. VII
B-F4	II-F2	II-F2	B1	B4	B1	B3	Op. VIII
B-F3	II-F1	II-F1	B1	B2	B	B2	Op. VIII

Quadro di corrispondenza per i livelli economici dei profili della categoria B ad accesso iniziale F1							
PCM	Ministeri	Agenzie fiscali	EPNE	Regioni - EELL	SSN	Università	Ricerca
B-F2	I-F2	I-F2	A2	A4	A2	B2	Op. VIII
B-F1	I-F1	I-F1	A1	A2	A	B1	Op. VIII





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella n. 4

Quadro di corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento del personale appartenente al comparto degli Enti pubblici non economici e quelli del personale dei comparti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Regioni e delle Autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, dell'Università e degli Enti di ricerca

Quadro di corrispondenza per i livelli economici dei profili dell'area C							
EPNE	Ministeri	Agenzie fiscali	PCM	Regioni - EELL	SSN	Università	Ricerca
C5	III-F5	III-F5	A-F5	D5	D6	D6	Funz. IV
C4	III-F4	III-F4	A-F4	D4	D4	D5	Funz. IV
C3	III-F3	III-F3	A-F3	D2	D1	D2	Funz. V
C2	III-F2	III-F2	A-F2	D2	D	D1	Funz. V
C1	III-F1	III-F1	A-F1	D1	D	D1	Funz. V

Quadro di corrispondenza per i livelli economici dei profili dell'area B							
EPNE	Ministeri	Agenzie fiscali	PCM	Regioni - EELL	SSN	Università	Ricerca
B3	II-F4	II-F4	B-F6	C3	C	C4	Coll. VI
B2	II-F3	II-F3	B-F5	C1	C	C2	Coll. VI
B1	II-F2	II-F2	B-F4	C1	C	C1	Coll. VI

Quadro di corrispondenza per i livelli economici dei profili dell'area A							
EPNE	Ministeri	Agenzie fiscali	PCM	Regioni - EELL	SSN	Università	Ricerca
A3	I-F3	I-F2	B-F3	A5	A4	B3	Op. VIII
A2	I-F3	I-F2	B-F2	A4	A2	B2	Op. VIII
A1	I-F1	I-F1	B-F1	A1	A	B1	Op. VIII





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella n. 5

Quadro di corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali e quelli del personale dei comparti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli Enti pubblici non economici, del Servizio sanitario nazionale, dell'Università e degli Enti di ricerca

Quadro delle corrispondenze per le qualifiche professionali di accesso alla categoria D-D3 e relative posizioni di sviluppo economico							
Regioni - EELL	Ministeri	Agenzie fiscali	PCM	EPNE	SSN	Università	Ricerca
D6	III-F6	III-F6	A-F6	C5	D55	D7	Funz. IV
D5	III-F5	III-F5	A-F5	C5	D53	D6	Funz. IV
D4	III-F4	III-F4	A-F4	C4	D52	D4	Funz. IV
D3	III-F4	III-F4	A-F3	C4	D51	D4	Funz. IV
Quadro delle corrispondenze per le qualifiche professionali di accesso alla categoria D-D1 e relative posizioni di sviluppo economico							
Regioni - EELL	Ministeri	Agenzie fiscali	PCM	EPNE	SSN	Università	Ricerca
D6	III-F6	III-F6	A-F6	C5	D6	D7	Funz. IV
D5	III-F5	III-F5	A-F5	C5	D6	D6	Funz. IV
D4	III-F4	III-F4	A-F4	C4	D4	D4	Funz. IV
D3	III-F4	III-F4	A-F3	C4	D3	D4	Funz. IV
D2	III-F2	III-F2	A-F2	C2	D	D1	Funz. V
D1	III-F1	III-F1	A-F1	C1	D	D1	Funz. V
Quadro delle corrispondenze per le qualifiche professionali di accesso alla categoria C e relative posizioni di sviluppo economico							
Regioni - EELL	Ministeri	Agenzie fiscali	PCM	EPNE	SSN	Università	Ricerca
C5	II-F6	II-F6	B-F6	B3	C2	C6	Coll. VI
C4	II-F5	II-F5	B-F7	B3	C1	C4	Coll. VI
C3	II-F4	II-F4	B-F6	B3	C	C4	Coll. VI
C2	II-F3	II-F3	B-F5	B2	C	C3	Coll. VI
C1	II-F3	II-F3	B-F5	B2	C	C3	Coll. VI
Quadro delle corrispondenze per le qualifiche professionali di accesso alla categoria B-B3 e relative posizioni di sviluppo economico							
Regioni - EELL	Ministeri	Agenzie fiscali	PCM	EPNE	SSN	Università	Ricerca
B7	II-F3	II-F3	B-F5	B2	BS3	B5	Op./Coll. VII
B6	II-F3	II-F3	B-F5	B2	BS1	B4	Op./Coll. VII
B5	II-F3	II-F3	B-F4	B2	BS1	B4	Op./Coll. VII
B4	II-F2	II-F2	B-F4	B1	BS	B4	Op. VIII
B3	II-F2	II-F2	B-F4	B1	BS	B3	Op. VIII
Quadro delle corrispondenze per le qualifiche professionali di accesso alla categoria B-B1 e relative posizioni di sviluppo economico							
Regioni - EELL	Ministeri	Agenzie fiscali	PCM	EPNE	SSN	Università	Ricerca
B7	II-F3	II-F3	B-F5	B2	BS	B5	Op./Coll. VII
B6	II-F3	II-F3	B-F5	B2	BS	B4	Op./Coll. VII
B5	II-F3	II-F3	B-F4	B2	B2	B4	Op./Coll. VII
B4	II-F2	II-F2	B-F4	B1	B1	B4	Op. VIII
B3	II-F2	II-F2	B-F4	B1	B1	B3	Op. VIII
B2	II-F1	II-F1	B-F3	B1	B	B2	Op. VIII
B1	II-F1	II-F1	B-F2	B1	B	B2	Op. VIII
Quadro delle corrispondenze per la qualifica professionali di accesso alla categoria A e relative posizioni di sviluppo economico							
Regioni - EELL	Ministeri	Agenzie fiscali	PCM	EPNE	SSN	Università	Ricerca
A5	I-F3	I-F2	B-F3	A2	A3	B2	Op. VIII
A4	I-F2	I-F2	B-F2	A2	A2	B2	Op. VIII
A3	I-F2	I-F2	B-F2	A2	A1	B2	Op. VIII
A2	I-F1	I-F1	B-F1	A1	A	B1	Op. VIII
A1	I-F1	I-F1	B-F1	A1	A	B1	Op. VIII





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella n. 6

Quadro di corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento del personale appartenente al comparto del Servizio sanitario nazionale e quelli del personale dei comparti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli Enti pubblici non economici, delle Regioni e delle Autonomie locali, dell'Università e degli Enti di ricerca

Quadro di corrispondenza per i livelli economici dei profili della categoria D							
SSN	Ministeri	Agenzie fiscali	PCM	EPNE	Regioni - EELL	Università	Ricerca
DS6	III-F6	III-F6	A-F6	C5	D6**	D7	Funz. IV
DS5	III-F6	III-F6	A-F6	C5	D6**	D7	Funz. IV
DS4	III-F5	III-F5	A-F5	C5	D6**	D7	Funz. IV
DS3	III-F5	III-F5	A-F5	C5	D5**	D6	Funz. IV
DS2	III-F4	III-F4	A-F4	C4	D4**	D5	Funz. IV
DS1	III-F4	III-F4	A-F4	C4	D3	D4	Funz. IV
DS	III-F3	III-F3	A-F3	C3	D3	D3	Funz. V
D6	III-F5	III-F5	A-F5	C5	D5*	D6	Funz. IV
D5	III-F4	III-F4	A-F4	C4	D4*	D5	Funz. IV
D4	III-F4	III-F4	A-F4	C4	D4*	D4	Funz. IV
D3	III-F4	III-F4	A-F3	C4	D3*	D4	Funz. IV
D2	III-F3	III-F3	A-F3	C3	D3*	D3	Funz. V
D1	III-F3	III-F2	A-F3	C3	D2*	D2	Funz. V
D	III-F2	III-F2	A-F2	C2	D2*	D1	Funz. V

* con accesso D1
** con accesso D3

Quadro di corrispondenza per i livelli economici dei profili della categoria C							
SSN	Ministeri	Agenzie fiscali	PCM	EPNE	Regioni - EELL	Università	Ricerca
C5	II-F6	II-F6	B-F6	B3	C5	C7	Coll. IV
C4	II-F6	II-F6	B-F6	B3	C5	C7	Coll. V
C3	II-F6	II-F6	B-F6	B3	C5	C6	Coll. V
C2	II-F6	II-F6	B-F7	B3	C5	C5	Coll. VI
C1	II-F5	II-F5	B-F6	B3	C4	C4	Coll. VI
C	II-F4	II-F4	B-F6	B3	C3	C4	Coll. VI

Quadro di corrispondenza per i livelli economici dei profili della categoria B							
SSN	Ministeri	Agenzie fiscali	PCM	EPNE	Regioni - EELL	Università	Ricerca
BS5	II-F5	II-F5	B-F7	B3	B7	B6	Op./Coll. VII
BS4	II-F4	II-F4	B-F6	B3	B7	B6	Op./Coll. VII
BS3	II-F3	II-F3	B-F5	B2	B7	B5	Op./Coll. VII
BS2	II-F3	II-F3	B-F5	B2	B7	B4	Op./Coll. VII
BS1	II-F3	II-F3	B-F5	B2	B5	B4	Op./Coll. VII
BS	II-F2	II-F2	B-F4	B1	B4	B3	Op. VIII
B5	II-F3	II-F3	B-F5	B2	B7	B5	Op./Coll. VII
B4	II-F3	II-F3	B-F5	B2	B7	B5	Op./Coll. VII
B3	II-F3	II-F3	B-F5	B2	B6	B4	Op./Coll. VII
B2	II-F3	II-F3	B-F4	B1	B5	B4	Op./Coll. VII
B1	II-F2	II-F2	B-F4	B1	B3	B3	Op. VIII
B	II-F1	II-F1	B-F3	B1	B2	B2	Op. VIII

Quadro di corrispondenza per i livelli economici dei profili della categoria A							
SSN	Ministeri	Agenzie fiscali	PCM	EPNE	Regioni - EELL	Università	Ricerca
A5	I-F3	I-F2	B-F4	A3	A5	B3	Op. VIII
A4	I-F3	I-F2	B-F3	A3	A5	B3	Op. VIII
A3	I-F3	I-F2	B-F3	A2	A5	B2	Op. VIII
A2	I-F3	I-F2	B-F2	A2	A4	B2	Op. VIII
A1	I-F2	I-F2	B-F1	A2	A3	B2	Op. VIII
A	I-F1	I-F1	B-F2	A1	A1	B1	Op. VIII





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella n. 7

Quadro di corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento del personale appartenente al comparto dell'Università e quelli del personale dei comparti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli Enti pubblici non economici, delle Regioni e delle Autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale e degli Enti di ricerca

Quadro di corrispondenza per i livelli economici dei profili della categoria EF							
Università	Ministeri	Agenzie fiscali	PCM	EPNE	Regioni - EELL	SSN	Ricerca
EP7	III-F7	III-F6	A-F9	C5	D6	DS6	Funz. IV
EP6	III-F7	III-F6	A-F8	C5	D6	DS6	Funz. IV
EP5	III-F7	III-F6	A-F7	C5	D6	DS6	Funz. IV
EP4	III-F7	III-F6	A-F6	C5	D6	DS6	Funz. IV
EP3	III-F5	III-F5	A-F5	C5	D6	DS4	Funz. IV
EP2	III-F4	III-F4	A-F4	C4	D5	DS2	Funz. IV
EP1	III-F4	III-F4	A-F4	C4	D3	DS1	Funz. IV

Quadro di corrispondenza per i livelli economici dei profili della categoria D							
Università	Ministeri	Agenzie fiscali	PCM	EPNE	Regioni - EELL	SSN	Ricerca
D7	III-F5	III-F5	A-F5	C5	D6	DS4	Funz. IV
D6	III-F5	III-F5	A-F5	C5	D5	D6	Funz. IV
D5	III-F4	III-F4	A-F4	C4	D4	D5	Funz. IV
D4	III-F4	III-F4	A-F4	C4	D4	D4	Funz. IV
D3	III-F3	III-F3	A-F3	C3	D3	D2	Funz. V
D2	III-F3	III-F3	A-F2	C3	D2	D1	Funz. V
D1	III-F2	III-F2	A-F2	C2	D2	D	Funz. V

Quadro di corrispondenza per i livelli economici dei profili della categoria C							
Università	Ministeri	Agenzie fiscali	PCM	EPNE	Regioni - EELL	SSN	Ricerca
C7	II-F6	II-F6	B-F8	B3	C5	C4	Coll. VI
C6	II-F6	II-F6	B-F8	B3	C5	C3	Coll. VI
C5	II-F5	II-F5	B-F7	B3	C4	C2	Coll. VI
C4	II-F4	II-F4	B-F6	B3	C4	C1	Coll. VI
C3	II-F3	II-F3	B-F5	B2	C2	C	Coll. VI
C2	II-F3	II-F3	B-F5	B2	C1	C	Coll. VI
C1	II-F2	II-F2	B-F4	B1	C1	C	Coll. VI

Quadro di corrispondenza per i livelli economici dei profili della categoria B							
Università	Ministeri	Agenzie fiscali	PCM	EPNE	Regioni - EELL	SSN	Ricerca
B6	II-F4	II-F4	B-F6	A3	B7	BS4	Op./Coll. VII
B5	II-F3	II-F3	B-F5	A3	B7	B4	Op./Coll. VII
B4	II-F3	II-F3	B-F4	A3	B5	B2	Op./Coll. VII
B3	II-F2	II-F2	B-F4	A3	B3	B1	Op. VIII
B2	II-F1	II-F1	B-F2	A2	B1	B	Op. VIII
B1	I-F1	I-F1	B-F1	A1	A1	A	Op. VIII





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella n. 8

Quadro di corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento del personale appartenente al comparto degli Enti di ricerca e quelli del personale dei comparti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli Enti pubblici non economici, delle Regioni e delle Autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, dell'Università

Quadro di corrispondenza per i livelli economici del profilo di funzionario degli Enti di ricerca							
Ricerca	Ministeri	Agenzie fiscali	PCM	EPNE	Regioni - EELL	SSN	Università
Funz. IV	III-F4	III-F4	A-F4	C4	D4	D4	D4
Funz. V	III-F3	III-F3	A-F3	C3	D2	D1	D2

Quadro di corrispondenza per i livelli economici dei profili di collaboratore degli Enti di ricerca							
Ricerca	Ministeri	Agenzie fiscali	PCM	EPNE	Regioni - EELL	SSN	Università
Coll. IV	II-F6	II-F6	B-F6	B3	C5	C5	C7
Coll. V	II-F6	II-F6	B-F6	B3	C3	C3	C7
Coll. VI	II-F5	II-F5	B-F6	B3	C4	C1	C4
Coll. VII	II-F3	II-F3	B-F5	B2	B6	B3	B5

Quadro di corrispondenza per i livelli economici dei profili di operatore degli Enti di ricerca							
Ricerca	Ministeri	Agenzie fiscali	PCM	EPNE	Regioni - EELL	SSN	Università
Op. VII	II-F3	II-F3	B-F5	B2	B6	B3	B5
Op. VIII	II-F2	II-F2	B-F4	B1	B3	B1	B3





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella n. 9

Comparto SCUOLA

Tabella equiparazione personale docente

Scuola	Ministeri
Docente laureato istituto secondario di II grado - Docente scuola media	Area III-F1
Docente scuola dell'infanzia e primaria - Docente diplomato istituto secondario di II grado	Area II-F2

Tabella equiparazione personale ATA

ATA	Ministeri
Profili di Area D	Area III-F1
Profili di Area C	Area II-F2
Profili di Area B	Area II -F1
Profili di Area As e di Area A	Area I

Comparto AFAM

Tabella equiparazione personale docente

AFAM	Ministeri
Docente I fascia - Docente II fascia laureato	Area III-F1
Docente II fascia diplomato	Area II-F2

Tabella equiparazione personale non docente

AFAM	Ministeri
Profili Area EP	Area III
Profili di Area III	Area II-F2
Profili di Area II	Area II-F1
Profili di Area I	Area I





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella n. 10

Quadro di corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento del personale dipendente dall'Unioncamere, dal CNEL e dall'ENAC e quelli del personale del comparto dei Ministeri

Quadro di corrispondenza per i livelli economici dei profili di area/categoria C					
Unioncamere	Ministeri	CNEL	Ministeri	ENAC	Ministeri
Q1	III-F7				
C5	III-F7	C5	III-F6	C5	III-F7
C4	III-F7	C4	III-F5	C4	III-F6
C3	III-F7	C3	III-F4	C3	III-F4
C2	III-F7	C2	III-F3	C2	III-F4
C1	III-F6	C1	III-F1	C1	III-F3

Quadro di corrispondenza per i livelli economici dei profili di area/categoria B					
Unioncamere	Ministeri	CNEL	Ministeri	ENAC	Ministeri
B6	II-F6				
B5	II-F6				
B4	II-F6	B4	II-F5	B4	II-F6
B3	II-F6	B3	II-F4	B3	II-F6
B2	II-F6	B2	II-F3	B2	II-F5
B1	II-F6	B1	II-F2	B1	II-F3

Quadro di corrispondenza per i livelli economici dei profili di area/categoria A					
Unioncamere	Ministeri	CNEL	Ministeri	ENAC	Ministeri
				A4	I-F3
A3	I-F3	A3	I-F3	A3	I-F3
A2	I-F3	A2	I-F3	A2	I-F3
A1	I-F3	A1	I-F1	A1	I-F3

